

Art. 66 Convocazione

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne venga fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri, quando ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale.

Se la riunione è richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio Provinciale dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale, dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

La convocazione ai sensi del comma 3 del presente articolo dovrà pervenire, almeno 5 giorni prima della riunione, al Presidente Provinciale che dovrà dare comunicazione ai Consiglieri degli ultimi argomenti.

Il Presidente Provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze intercomunali o locali della Sezione.

Art. 66 (R)

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale con preavviso di almeno cinque giorni.

Per ragioni di motivata urgenza il Consiglio Provinciale può essere convocato dal Presidente con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio Provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.